



*Città di  
Camillo Cavour*

# CITTÀ DI SANTENA

*Città metropolitana di Torino*

*Via Cavour n. 39 - Cap 10026*

*Tel. +39 011 9455411*

*Fax. +39 011 9456181*

*PEC: [santena@cert.comune.santena.to.it](mailto:santena@cert.comune.santena.to.it)*

*e-mail: [info@comune.santena.to.it](mailto:info@comune.santena.to.it)*

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO  
INFORMAGIOVANI/INFORMALAVORO E PER L'ORGANIZZAZIONE E  
GESTIONE DI EVENTI CULTURALI.**

## SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE CONTENUTI DELL’ACCORDO QUADRO .....	3
ARTICOLO 2 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO ED EVENTUALE PROROGA TECNICA .....	6
ARTICOLO 3 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO .....	6
ARTICOLO 4 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI .....	6
ARTICOLO 5 – REFERENTE DELL’APPALTATORE.....	7
ARTICOLO 6 – MODALITÀ’ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	7
ARTICOLO 7 - CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ .....	7
ARTICOLO 9 – PENALI .....	8
ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	8
ARTICOLO 11 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.....	8
ARTICOLO 12 – PAGAMENTI E OBBLIGHI DI CUI ALLA L. N. 136/2010 .....	9
ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RECESSO .....	9
ARTICOLO 14 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP/SOGGETTI AGGREGATORI .....	10
ARTICOLO 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	11
ARTICOLO 16 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI.....	11
ARTICOLO 17 – RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DEL SERVIZIO.....	11
ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI.....	11
ARTICOLO 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	12
ARTICOLO 20 - NORME DI RINVIO .....	12

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE CONTENUTI DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio informagiovani/informalavoro e la gestione ed organizzazione di eventi culturali, tramite la stipula di un accordo quadro ai sensi degli art. 50, comma 1, lettera b) e 59 del D.Lgs n. 36/2023– in lotto unico –, con cui stabilire le condizioni alle quali l'affidatario del servizio si obbliga a eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti esecutivi (ordini attuativi). Con l'accordo quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata dell'accordo quadro e il costo unitario del servizio.

Le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti esecutivi (ordini esecutivi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti esecutivi. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione con gli specifici contratti esecutivi (ordini attuativi).

Il servizio può prevedere tutte e/o alcune delle seguenti attività che saranno dettagliate di volta in volta nei singoli ordini attuativi. Al fine di consentire all'operatore economico di redigere una proposta/progetto di gestione dei servizi oggetto di accordo quadro, si forniscono le seguenti informazioni:

1. gestione servizio informagiovani/informalavoro. Il servizio intende rispondere alle esigenze di informazione, orientamento, ascolto e comunicazione delle fasce giovanili (e di tutti i cittadini in genere) del Comune di Santena nei diversi settori e nelle tematiche previsti nel piano nazionale di classificazione del servizio: a) scuola; b) professioni; c) lavoro; d) educazione permanente; e) vita sociale; f) cultura e tempo libero; g) vacanze e turismo; h) sport; i) studio e lavoro all'estero. Le prestazioni erogate dovranno:
  - a. garantire le funzioni di accoglienza, comunicazione e informazione rivolte al target giovanile;
  - b. occuparsi dell'orientamento scolastico mediante la realizzazione di una progettualità condivisa con gli insegnanti delle scuole;
  - c. fornire aiuto per la consultazione e l'utilizzo delle banche dati del servizio;
  - d. mettere a disposizione modulistica, materiali, opuscoli, brochure, documenti provenienti da enti locali, provinciali e altro, su eventi, incontri e manifestazioni;
  - e. predisporre e divulgare il materiale delle iniziative culturali, ricreative e informative promosse e patrocinate dal Comune di Santena;
  - f. informare la cittadinanza, in modo particolare quella giovanile, sulle opportunità offerte dal territorio riguardo il tempo libero, i viaggi, gli incontri, il volontariato;
  - g. dare informazioni sulle attività organizzative delle associazioni; – gestire lo sportello informatico in materia di servizio civile e volontariato;

- h. gestire i progetti di cittadinanza rivolti ai giovani;
  - i. aggiornare la banca dati sulle offerte di lavoro provenienti dalle varie strutture locali e non; – aiutare gli utenti, che ne facciano richiesta, a stendere il proprio curriculum vitae;
  - j. gestire le attività di collegamento con la rete formale, informale e associazionismo del territorio comunale; – fornire risposte affidabili e il più possibile complete e aggiornate sulle attività svolte in generale dall'ufficio Informagiovani;
  - k. rilevare le presenze mensili per un controllo costante dell'andamento del servizio; – rilevare giornalmente le presenze degli utenti e il tipo di servizio richiesto.
2. Attività educative e formative rivolte ai giovani:
- a. gestire le azioni educative previste nei progetti di cittadinanza rivolti ai giovani;
  - b. gestire laboratori formativi rivolti ai giovani;
  - c. gestire le attività di collegamento con la rete formale, informale e associazionismo del territorio comunale.
3. Organizzazione e gestione eventi culturali programmati dall'Amministrazione Comunale (progettazione, richiesta autorizzazioni, permessi e/o nulla osta, segreteria organizzativa, gestione aspetti logistici e sicurezza, allestimento spazi, comunicazione, rendicontazione).

Le spese relative alla fornitura di attrezzature o di servizi specifici potranno essere anticipate dall'impresa affidataria e nel qual caso verranno interamente rimborsate dal Comune di Santena come previsto dal DPR 633/72, a seguito di rendicontazione e allegazione dei titoli di spesa ammissibili.

L'I.A. nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo opererà in piena autonomia gestionale e operativa, con l'assunzione dei rischi che l'esecuzione del presente appalto comporta, organizzando il proprio personale secondo criteri orientati all'efficienza e all'efficacia dei servizi erogati, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale.

I servizi dovranno essere svolti da uno o più addetti con particolare attenzione ai bisogni dei cittadini, nel pieno rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle procedure adottate dall'Ente e nella consapevolezza di gestire un servizio pubblico.

Il personale incaricato di svolgere i servizi richiesti deve essere inquadrato sulla base di quanto previsto dal CCNL Multiservizi, del CCNL Cooperative Sociali, etc. o altro contratto nazionale, comunque tra i maggiormente rappresentativi e specifici per la gestione dei Beni Culturali, con particolare riferimento alle biblioteche.

In ogni caso la I.A. si obbliga:

1. ad applicare integralmente nei confronti del personale dipendente, e degli eventuali soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, il contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo che ritiene più adatto alla tipologia di servizi richiesti, garantendo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dallo stesso contratto applicato per i profili professionali richiesti e nel rispetto di quanto riportato nell'art. 9 del presente Capitolato;

2. a garantire il costo medio orario previsto dalle tabelle degli importi retributivi indicati a livello nazionale/provinciale, pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. ad applicare gli eventuali accordi integrativi territoriali in essere nonché versare regolarmente i contributi di legge in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera;
4. a comunicare per iscritto al Comune i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche, i curricula, l'inquadramento lavorativo, il numero di ore giornaliero pro-capite, etc. Identica comunicazione dovrà essere prodotta in caso di variazioni di personale in corso d'opera;
5. a organizzare incontri di programmazione e/o verifica dell'andamento del servizio con il proprio personale e con il Comune;
6. ad assicurare la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale;
7. a garantire la corretta e responsabile esecuzione del servizio;
8. a eseguire tutte le procedure previste in materia di sicurezza attraverso la condivisione del Documento Unico di Valutazione Rischi dovuti alle interferenze e informare il proprio personale sugli eventuali rischi e sulle misure di sicurezza conseguenti;
9. a essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul luogo del lavoro e in particolare con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;
10. a comunicare prima dell'avvio del servizio il nominativo del Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008);
11. ad affrontare e risolvere immediatamente le situazioni di criticità che dovessero verificarsi, anche per via disciplinare, e qualora richiesto dal Comune provvedere alla tempestiva sostituzione dell'operatore interessato;
12. a dotare gli operatori di sistemi di identificazione (art. 6 Legge 123/2007), durante l'orario di apertura al pubblico;
13. a invitare gli operatori a indossare un abbigliamento consono all'ambiente e decoroso e in linea con quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
14. ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari di servizio da parte degli operatori;
15. ad assicurare da parte degli operatori la massima riservatezza su ogni aspetto relativo all'attività svolta, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003;
16. ad assicurare da parte degli operatori il rispetto delle disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti pubblici, con riferimento al D.P.R. n. 62/2013 e in particolare al codice di comportamento del Comune di Santena.
17. a garantire che il personale impiegato abbia attitudine alle relazioni interpersonali e dimostri orientamento alle esigenze degli utenti ed interesse a migliorare la qualità del servizio; sia inoltre in grado di intrattenere relazioni positive e collaborare con i diversi soggetti interni ed esterni coinvolti nella vita del servizio, favorendo un clima relazionale positivo anche in situazioni critiche.

Qualsiasi variazione attinente il personale di natura nominativa, numerica e/o professionale deve essere preventivamente comunicata al Comune per la sua approvazione formale, senza la quale non si può procedere.

L'Amministrazione potrà richiedere all'I.A. la sostituzione di personale ritenuto non idoneo, da effettuarsi entro un congruo tempo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di maggiori oneri.

Il servizio informagiovani/informalavoro dovrà essere svolto presso i locali della biblioteca comunale, sita in Piazza Visconti Venosta, 1 – 10026 Santena.

Per l'organizzazione e la gestione delle attività educative, formative e degli eventi culturali l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione del gestore le attrezzature e gli spazi comunali.

## **ARTICOLO 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO ED EVENTUALE PROROGA TECNICA**

L'accordo quadro avrà inizio dalla data di stipula del contratto e terminerà il 30 aprile 2027, o in alternativa, anticipatamente in caso di esaurimento dell'importo presunto di cui all'art. 3.

Alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogarne la durata per le eventuali attività già avviate, nelle more dell'espletamento di una nuova gara per l'affidamento del medesimo servizio.

## **ARTICOLO 3 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) D.lgs. n. 36/2023, per il periodo di contratto, è pari ad € 90.000,00 IVA esclusa;

Si precisa che, nell'ambito dell'accordo quadro, l'importo di cui sopra non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per l'Amministrazione, talché, se alla scadenza del contratto non fosse raggiunto, l'affidatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura.

I costi sono quelli risultano dal preventivo presentato dall'affidatario e sono comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativo il servizio. Sono in ogni caso da intendersi ricompresi tutti gli oneri. Esso rimane fisso e invariabile per l'intera durata dell'accordo quadro.

Le spese relative alla fornitura di attrezzature o di servizi specifici necessari alla realizzazione di eventi culturali potranno essere anticipate dall'impresa affidataria e nel qual caso verranno interamente rimborsate dal Comune di Santena come previsto dal DPR 633/72, a seguito di rendicontazione e allegazione dei titoli di spesa ammissibili.

## **ARTICOLO 4 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà stipulato in formato digitale sottoscritto digitalmente. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 il presente capitolato speciale di appalto costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore. L'appaltatore del servizio sarà tenuto a versare, al momento della stipula del contratto, €40,00 di imposta di bollo ai sensi della Tabella A, dell'allegato I.4, al D.lgs. 36/2023. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

#### **ARTICOLO 5 – REFERENTE DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Il nominativo del Referente dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine che sarà assegnato successivamente all'affidamento e comunque prima dell'esecuzione del contratto.

#### **ARTICOLO 6 – MODALITÀ' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione provvederà a inviare tramite la piattaforma Traspare all'appaltatore appositi contratti esecutivi (ordini attuativi), contenenti l'indicazione del servizio richiesto, delle eventuali specifiche e del corrispettivo economico.

Il prezzo unitario (prezzo orario) risultante dall'offerta economica presentata rimane fisso e invariato per tutta la durata contrattuale.

#### **ARTICOLO 7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione, durante tutto l'arco di durata dell'accordo quadro, verificherà il corretto svolgimento del servizio, in termini di quantità e qualità, nonché sul corretto adempimento di tutte le clausole di legge.

Si precisa, in particolare, che il servizio deve essere conforme alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nell'offerta allegata.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di applicare la penale prevista al successivo art. 9.

Al termine di ogni singolo servizio richiesto il Responsabile Unico di Progetto rilascerà il certificato di regolare esecuzione qualora risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ**

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivano dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

## **ARTICOLO 9 – PENALI**

Fermo restando l'immediata rimozione di eventuali cause di inadempimento o di inadeguatezza del servizio, e senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, per le violazioni in appresso indicate verranno applicate all'I.A. le seguenti penalità che variano secondo gravità da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00. In presenza di reiterazione della stessa infrazione la penalità viene raddoppiata:

1. in caso di interruzione o ritardato avvio del servizio, imputabile a carenze organizzative dell'I.A. non riconducibili a gravi ed imprevedibili impedimenti, Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni interruzione o ritardo;
2. per comportamenti scorretti o impropri o inadeguati da parte del personale, Euro 100,00 (cento/00);
3. per l'utilizzo improprio dei beni, dei locali, delle utenze, degli impianti e delle attrezzature Euro 100,00 (cento/00);
4. per la violazione di disposizioni normative, regolamentari e organizzative, di capitolato e riconducibili al progetto tecnico, Euro 200,00 (duecento/00);

L'applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione all'appaltatore della contestazione della violazione accertata, da effettuarsi per iscritto mediante PEC. Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Area competente viene applicata la penale, con ingiunzione del termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale si provvederà per la rivalsa sugli importi corrispettivi da corrispondersi, e in difetto sulla somma depositata a garanzia.

L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Comune o di terzi per i danni provocati. Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ove l'I.A., regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'I.A. le prestazioni necessarie al regolare andamento dei servizi.

## **ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

In caso di violazione, come previsto dal successivo art. 13, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

## **ARTICOLO 11 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

L'Amministrazione può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, alla cui esecuzione l'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 120, comma 9, del D.lgs n. 36/2023, con facoltà di estendere o ridurre le prestazioni del contratto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ferme restando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stipulato.



In ogni caso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che la medesima abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura del servizio oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

#### **ARTICOLO 12 – PAGAMENTI E OBBLIGHI DI CUI ALLA L. N. 136/2010**

L'importo delle fatture corrisponde al prodotto dell'importo orario indicato in sede di stipula dell'accordo quadro per il numero delle ore effettivamente prestate in relazione ad ogni ordinativo. L'importo liquidato è da intendersi onnicomprensivo di tutte le prestazioni e oneri per la regolare esecuzione del servizio.

L'Amministrazione procederà al pagamento del servizio relativo a ciascun ordinativo sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto saranno gestiti dall'Area Socio-Culturale;

La liquidazione delle spettanze di ciascun ordinativo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica che l'operatore economico potrà emettere solo a seguito della positiva verifica di conformità dell'esecuzione del servizio da parte del responsabile unico di progetto.

La fattura elettronica emessa mediante piattaforma SDI dovrà essere intestata a "COMUNE DI SANTENA – cod. IPA UF97WP e recare:

1. gli estremi della determinazione che autorizza la spesa;
2. gli estremi del contratto;
3. il CIG dell'andamento indicato;
4. il codice IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) su cui poter effettuare il pagamento.

La ditta affidataria dovrà dichiarare di assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010.

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Santena, che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Il pagamento delle fatture sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

#### **ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RECESSO**

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'I.A. cessi di possedere i requisiti di carattere morale e professionale che le consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero venga cancellata dal Registro delle Imprese.

Il Comune può recedere dal contratto unilateralmente ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 senza che l'appaltatore possa nulla pretendere. Il recesso deve essere comunicato all'I.A. almeno 1 (uno) mese prima della data della sua effettiva esecuzione.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

1. mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
2. abbandono del servizio senza giustificato motivo;
3. danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente;
4. accertamento di false dichiarazioni;
5. fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
6. impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio dopo la prima contestazione;
7. cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 5% dell'importo del contratto;
8. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
9. qualora l'appaltatore sospenda in tutto o in parte, di propria iniziativa, l'esecuzione del contratto;
10. inosservanza degli obblighi di riservatezza previsti all'art.14;
11. qualunque altra inadempienza, ritenuta grave ad insindacabile giudizio del Comune.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno, rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

1. cause di forza maggiore dimostrate;
2. cause imputabili all'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 14 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP/SOGGETTI AGGREGATORI**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento del servizio eseguito, con le modalità previste dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi del suddetto art. 123 del D.lgs. 36/2023, l'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetto aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

#### **ARTICOLO 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza delle prestazioni alle condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, pubblicato sulla rete civica del Comune di Santena, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e ss.mm.ii., vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

#### **ARTICOLO 16 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI**

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti dell'Amministrazione committente.

#### **ARTICOLO 17 – RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DEL SERVIZIO**

L'appaltatore si impegna a osservare la massima riservatezza dei dati di cui verrà a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e a non divulgarli, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

Il servizio reso dall'appaltatore dovrà essere svolto a proprio rischio, con propri mezzi tecnici e attrezzature e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

#### **ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DEI DATI**

L'appaltatore autorizza L'Amministrazione Comunale, per il fatto stesso di accettare l'affidamento del servizio, al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori.

I dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto nell'informativa consultabile sul sito istituzionale del Comune di Santena al seguente indirizzo: <https://comune.santena.to.it/Paginedelcomune?ID=10783>

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio al Regolamento UE n. 2016/679, alla normativa nazionale di adeguamento D.lgs. n. 101/2018 e al D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

#### **ARTICOLO 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, spetta al Foro di Torino. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ARTICOLO 20 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

**Il Responsabile Unico di Progetto**

**Ornella Bergoglio**